



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Taranto**

**Tribunale per i Minorenni  
Taranto**

Prot n. 313 /2022 Procura Minori Taranto  
Prot n. 418/2022 Tribunale Minori Taranto

**OGGETTO: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 recante” *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza* “ – rimodulazione dei controlli in materia di possesso ed esibizione di green pass base sino al 30 aprile 2022**

### **Il Procuratore ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni**

**VISTO** il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”;

**VISTI** i precedenti provvedimenti adottati ,anche a firma congiunta, dal Procuratore e dal Presidente in ordine alla verifica di possesso ed esibizione della certificazione di green pass ( base e rafforzato) per l’accesso agli Uffici Giudiziari Minorili di Taranto

**VISTE** le intervenute modifiche normative di cui al D.L. in oggetto in materia di graduale eliminazione del green pass rafforzato sino al 30 aprile 2022;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 6, coma 6 e 7 del citato D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 ai sensi del quale il termine previsto per il possesso e l’esibizione del *green pass* di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 nei confronti delle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia.

**CONSIDERATO** che risultano invece abrogati i commi *1 bis* e *1 ter* dell'articolo 9 *bis* del decreto K8legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

**RILEVATO** che non è più obbligatorio –ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" (*rectius*: mascherine chirurgiche).

**FERMO RESTANDO** il dovere vaccinale e le relative sanzioni, mentre è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del *green pass* rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8, comma 6 DL n. 24 del 24 marzo 2022).

**LETTO** il decreto legge 24 marzo 2022 n.24

**LETTO** il provvedimento n. 2306/2022 del 29 marzo 2022 del Procuratore Generale di Lecce

## DISPONGONO

**A far data dal 1° aprile 2022:**

**a)** è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti uffici, anche sulla base di contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);

**b)** è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);

**c)** agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari;

**d)** sino al 30 aprile 2022, all'interno degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine di tipo chirurgico), salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa.

**Con decorrenza immediata**

**e)** ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate alle

lettere a) e b) non sono più richiesti il possesso e l'esibizione del c.d. *green pass* rafforzato, all'accesso agli uffici giudiziari (per effetto della sostituzione dell'art. 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021 ad opera dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

f) i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass*;

g) non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2

Si comunichi il presente provvedimento al personale di vigilanza che svolge il proprio servizio all'accesso di questi Uffici; ai Magistrati, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, alla sezione di PG che opera nella Procura Minori di Taranto, al Medico Competente, alle RSU, all'RLS ed alle OO.SS. Territoriali

Si comunichi inoltre al Procuratore Generale e al Presidente della Corte di Appello di Lecce.

**Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale e della Procura.**

Il Procuratore  
dott.ssa Pina Montanaro



Il Presidente  
dott.ssa Bombina Santella

